REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1947 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2019

relativo all'autorizzazione della gomma cassia come additivo per mangimi destinati a gatti e cani

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (¹), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede il riesame degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (²).
- (2) La gomma cassia è stata autorizzata per un periodo illimitato a norma della direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a gatti e cani (³). Tale additivo è stato successivamente inserito nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono state presentate quattro domande di rivalutazione della gomma cassia come additivo per mangimi destinati a gatti e cani. Il richiedente ha chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «agenti gelificanti». Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tre delle domande sono state successivamente ritirate dai rispettivi richiedenti.
- (4) Nei pareri del 29 ottobre 2014 (*), del 25 gennaio 2017 (*) e del 27 novembre 2018 (*) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che solo la gomma cassia semiraffinata purificata (estrazione all'isopropanolo) conforme alle specifiche della gomma cassia come additivo alimentare (*) (< 0,5 mg antrachinoni/kg) non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali ad un tenore massimo di 13 200 mg/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 %. Ha inoltre concluso che l'additivo è considerato un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie e potenzialmente irritante per la pelle e gli occhi. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare un'incidenza negativa sulla salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo. Ha inoltre concluso che, come descritto nella domanda, non si può escludere la mutagenicità della gomma cassia semiraffinata presente sul mercato. L'Autorità ha inoltre concluso che la gomma cassia può essere efficace come agente gelificante se usata in combinazione con carragenina nei mangimi con un tasso di umidità superiore al 20 %. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali, presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽f) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

^(*) Direttiva 93/55/CEE della Commissione del 25 giugno 1993 che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 206 del 18.8.1993, pag. 11).

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2014; 12(11):3899, 3900, 3901 e 3902.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2017; 15(2):4709 e 4710.

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2019; 17 (1): 5528.

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).